CHE FONDA UNA CASSA NAZIONALE DI ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI DEGLI OPERAI SUL LAVORO

Art. 11 (Convenzione)

Il Comitato esecutivo della Cassa di risparmio di Milano predisporra' le tariffe dei premi e la misura delle indennita', tanto per l'assicurazione individuale, quanto per la collettiva, da presentare per l'approvazione al Consiglio superiore, di cui all'articolo 5, ed al Governo. Le tariffe medesime e la qualificazione e determinazione dei casi di impotenza al lavoro, contemplati nell'articolo precedente, saranno indicate in apposito regolamento, da approvarsi per decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Le tariffe saranno rivedute di cinque in cinque anni, giusta le norme stabilite dall'articolo 5.

Versione in vigore dal 1 agosto 1883, non più in vigore dal 1 giugno 1926 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che fonda una cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro
Estremi	Legge 8 luglio 1883, n. 1473
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 1883

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-fonda-una-cassa-nazionale-di-assicurazione-per-gli-infortuni/convenzione-art-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it